



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10916 DEL 24/11/2020

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 208, Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l.. Rinnovo e modifica Autorizzazione Unica per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Zona Industriale Fonte Cupa nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG). Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista l'istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. 0171941 del 07.08.2018, a firma di Andrea Valentini, in qualità di legale rappresentante della Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l., partita IVA 02132520541, con sede legale in Gualdo Cattaneo (PG), Zona Industriale Fonte Cupa, nella quale è stato chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 13060 del 16.12.2008;

Vista la documentazione allegata all'istanza e le sue successive integrazioni acquisite con note prot. n. 60322 del 27.03.2019, n. 155103 del 12.08.2019, n. 218961 del 25.11.2019 e n. 209342 del 18.11.2020;

Premesso che con D.D. n. 13060 del 16.12.2008, rilasciata dalla Provincia di Perugia, alla Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l. è stata rinnovata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione il recupero e la rottamazione;

Premesso altresì che la Soc. Valentini Autodemolizioni per il sito in oggetto è titolare del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 5 del 29.09.2014 rilasciato dal Comune di Gualdo Cattaneo per l'autorizzazione agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

Visto l'iter amministrativo condotto come di seguito descritto:

- con nota pec prot. n. 215309 del 04.10.2018 il Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), ha trasmesso alla Società proponente e ai soggetti coinvolti nel procedimento, comunicazione di avvio del procedimento;
- con note pec prot. n. 181619 del 01.10.2019 e n. 180293 del 14.10.2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria fissando la prima riunione per il giorno 24.10.2019 e la seconda per il 10.11.2020 e convocando:
 - Comune di Gualdo Cattaneo;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale di Perugia;
 - Provincia di Perugia;
 - AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico;
 - Valle Umbra Servizi S.p.A. – Gestore del SII;
 - ASL Umbria 2 – Dipartimento di Prevenzione;
 - ARPA Umbria;
 - Servizi regionali:
 - Energia, Ambiente, Rifiuti;
 - Sezione Autorizzazione Unica Ambientale
- a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri trasmessi dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia acquisito con prot. n. 195973 del 22.10.2019, Comune di Gualdo Cattaneo acquisito con prot. n. 196880 del 2019 e la comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n. 16683 del 26.10.2020; si dà atto che i contributi istruttori resi da ARPA Umbria saranno oggetto dell'aggiornamento della vigente Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Conferenza di Servizi, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, ha positivamente valutato l'istanza presentata proponendone l'approvazione con prescrizioni ed il conseguente rilascio del rinnovo e modifica dell'autorizzazione, così come riportato nel verbale della seconda riunione della stessa Conferenza;

Preso atto dell'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, trasmesso dalla Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l. in data 19.11.2020;

Preso atto altresì del calcolo della garanzia finanziaria di cui all'Allegato B della D.D. n. 5451 del 31.05.2018, trasmesso dalla Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 218961 del 25.11.2019;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la D.G.R. n. 749/2003 "L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione";

Vista la D.G.R. n. 1819/2003 "L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti.

L'autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”;

Vista la D.G.R. 351/2018 “L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.” come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018;

Vista la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Vista la D.G.R. n. 1238 del 11.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla riorganizzazione delle Direzioni regionali;

Vista la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”;

Visto l'Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale con il quale sono state recepite le prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le condizioni e prescrizioni generali (sez. 2) e per la gestione dell'impianto (sez. 3);

Ritenuto di dover approvare il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 13060 del 16.12.2008, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico;

Ritenuto altresì che per l'autorizzazione agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera e l'impatto acustico la ditta dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nel vigente titolo di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Gualdo Cattaneo;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente DETERMINA

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 13060 del 16.12.2008, a favore della Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l., partita IVA 02132520541, con sede legale e operativa in Gualdo Cattaneo (PG), Loc. Zona Industriale Fonte Cupa per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dal presente atto, salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
2. di approvare la modifica dell'impianto e di autorizzarne ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 la gestione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di porre obbligo alla ditta di:
 - a. trasmettere, entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente atto, la polizza fidejussoria di cui al comma 11, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 aggiornata con i termini della presente determinazione, con l'importo e le modalità di cui alla sezione 3 dell'allegato tecnico;
 - b. comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell'impianto intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;
4. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
5. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l., al Comune di Gualdo Cattaneo, all'Azienda USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del

- Fuoco di Perugia, all'AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, a Valle Umbra Servizi S.p.A., alla Provincia di Perugia, all'ARPA Umbria e ai servizi regionali coinvolti;
7. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Soc Valentini Autodemolizioni S.r.l.;
 8. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
 9. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
 10. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/11/2020

L'Istruttore
Nicola Casagrande

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/11/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Trinei

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/11/2020

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Rinnovo e modifica Autorizzazione Unica per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Zona Industriale Fonte Cupa nel Comune di Gualdo Cattaneo, Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l..

ALLEGATO TECNICO

<i>SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<i>2</i>
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
<i>SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE</i>	<i>4</i>
<i>SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</i>	<i>5</i>
-G- prescrizioni generali-	5
-R- rifiuti-	6



SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Documenti allegati all'istanza presentata il 07.08.2018 (Prot. n. 171941 del 07.08.2018) costituiti da:

- 1) dichiarazione requisiti soggettivi;
- 2) Elaborato A: Relazione Tecnica;
- 3) Allegato I: Tav. 1 Planimetria Generale;
- 4) Allegato II: D.D. n. 13060 del 16.12.2008 Provincia di Perugia;
- 5) Allegato III: relazione clima acustico;
- 6) Allegato IV: Autorizzazione allo scarico;
- 7) Allegato V: analisi acque di scarico;
- 8) Allegato VII: documentazione fotografica;

- Documenti allegati integrazione presentata il 27.03.2019 (Prot. n. 60322 del 27.03.2019) costituiti da:

- 1) Elaborato Int: Relazione Tecnica – nota integrativa.

- Documenti allegati integrazione presentata il 12.08.2019 (Prot. n. 155103 del 12.08.2019) costituiti da:

- 1) Elaborato A: Relazione Tecnica;
- 2) Allegato I: Tav. 1 Planimetria Generale;
- 3) Allegato II: D.D. n. 13060 del 16.12.2008 Provincia di Perugia;
- 4) Allegato III: relazione clima acustico;
- 5) Allegato IV: Autorizzazione allo scarico;
- 6) Allegato V: analisi acque di scarico;
- 7) Allegato VI: autorizzazione alle emissioni;
- 8) Allegato VII: documentazione fotografica;
- 9) Allegato VIII: richiesta certificazione preventiva sull'esistenza e qualità dei vincoli;
- 10) Allegato IX: visura catastale;
- 11) Allegato X: schema per il calcolo della garanzia finanziaria;

- Documenti allegati integrazione presentata il 25.11.2019 (Prot. n. 218961 del 25.11.2019) costituiti da:

- 1) Elaborato A: Relazione Tecnica;
- 2) Allegato I: Tav. 1 Planimetria Generale;
- 3) Allegato II: D.D. n. 13060 del 16.12.2008 Provincia di Perugia;
- 4) Allegato III: relazione clima acustico;
- 5) Allegato IV: Autorizzazione allo scarico;
- 6) Allegato V: analisi acque di scarico;
- 7) Allegato VI: autorizzazione alle emissioni;
- 8) Allegato VII: documentazione fotografica;
- 9) Allegato VIII: richiesta certificazione preventiva sull'esistenza e qualità dei vincoli;
- 10) Allegato IX: visura catastale;
- 11) Allegato X: schema per il calcolo della garanzia finanziaria;
- 12) Procedura Controllo e Sorveglianza Radioattività

- Documenti allegati integrazione presentata il 18.11.2020 (Prot. n. 209342 del 18.11.2020) costituiti da:

- 1) Allegato I: Tav. 1 Planimetria Generale;



II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l., con sede legale e operativa in Zona Industriale Fonte Cupa n. snc nel Comune di Gualdo Cattaneo, svolge le seguenti attività:

- trattamento di veicoli fuori uso e loro parti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, e recupero/smaltimento rifiuti, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'area ove insiste l'impianto è censita dal Piano Regolatore Generale come Zona per attività produttive "D" – sottozona D2 "area destinata ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, nonché depositi e magazzini la cui attuazione può avvenire mediante intervento edilizio diretto in quanto zone già parzialmente utilizzate".

L'impianto ha una estensione totale di circa 9.000 mq. e al suo interno viene utilizzato per la gestione rifiuti esclusivamente nelle aree aventi superficie pavimentata in c.l.s..

All'interno del perimetro impiantistico sono presenti due fabbricati, il primo destinato a uffici e servizi, mentre il secondo è utilizzato per la gestione dei veicoli fuori uso, dei Raee e lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, non pericolosi e officina.

L'impianto è delimitato da una recinzione in rete metallica.

La Soc. Valentini Autodemolizioni S.r.l. risulta titolare dei seguenti atti autorizzativi:

- D.D. n. 13060 del 16.12.2008 rilasciata dalla Provincia di Perugia.

Le tematiche connesse agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico sono disciplinate nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 7081 del 22.09.2018 e rilasciata dal Comune di Gualdo Cattaneo con provvedimento n. 5 del 29.09.2014.

Con l'istanza di rinnovo la ditta richiede una modifica del layout impiantistico per l'ottimizzazione della disposizione dei rifiuti nelle aree già autorizzate. L'istanza di rinnovo non prevede la realizzazione di opere.

Considerato che all'interno del perimetro impiantistico vengono effettuate anche attività di gestione rifiuti non disciplinate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con il rinnovo dell'Autorizzazione Unica non si provvederà alla sostituzione delle autorizzazioni e comunicazioni contenute nel titolo di AUA sopra richiamato.

Nell'istanza di rinnovo presentata, la ditta ha provveduto a definire in modo più puntuale le attività svolte sui singoli rifiuti, anche alla luce degli aggiornamenti normativi avvenuti dal momento del rilascio della D.D. n. 13060 del 16.12.2008.

Quindi nell'atto oggetto del presente procedimento verranno dettagliate le operazioni di recupero effettuate sui singoli rifiuti e le aree in cui le stesse vengono svolte; verranno altresì ridefiniti i quantitativi istantanei stoccabili e annui dei rifiuti gestiti nell'impianto che rimangono comunque invariati rispetto a quelli autorizzati con la sopra citata determinazione.



SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 57 Particelle nr. 120 – 143 del Comune di Gualdo Cattaneo dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. Nell'impianto dovrà essere mantenuta la conformità agli elaborati planimetrici approvati e a quelli già in atti, ed in particolare le superfici del centro dovranno essere così distinte:
 - a. Area A – interna, conferimento Veicoli Fuori Uso in ingresso al sito;
 - b. Area B – interna, stoccaggio veicoli bonificati, macchinari e apparecchiature obsolete, parti di veicoli;
 - c. Area B – esterna, stoccaggio veicoli trattati, area propedeutica all'adeguamento volumetrico;
 - d. Area C – interna, settore di messa in sicurezza e smontaggio;
 - e. Aree D-H-F – deposito rifiuti pericolosi;
 - f. Area E – interna, magazzino parti di ricambio;
 - g. Area E – esterna, deposito temporaneo rifiuti non pericolosi;
 - h. Area G – esterna, stoccaggio macchinari e apparecchiature obsolete;
 - i. Area I - area operazioni riduzione volumetrica e posizionamento pressa;
 - j. Area M – area lavorazione Raee non pericolosi;
 - k. Area R – area recupero rifiuti non pericolosi;
 - l. Area dedicata alle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
2. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
3. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
4. la ditta dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero, realizzata con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
5. l'impianto dovrà essere mantenuto distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, sia negli specifici settori riportati nella planimetria che in relazione anche alla gestione amministrativa delle aree utilizzate per la gestione dei rifiuti di cui all'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
6. qualora i suddetti settori, non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potranno essere utilizzati per la gestione dei rifiuti;
7. nell'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti (pesa);
8. la durata dell'autorizzazione è condizionata al possesso di idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa.



SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R), scarichi (S), emissioni in atmosfera (E) e impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

-G- prescrizioni generali-

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consenta facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso; è altresì vietato il deposito di rifiuti e/o materiali sulle aree adibite alla viabilità;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e che sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare previa intesa al Servizio della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
7. per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
8. l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
9. la ditta dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito, predisporre/aggiornare una procedura documentata per l'ispezione e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate al fine di garantire costantemente l'impermeabilità e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;
10. è fatto obbligo alla ditta in caso di emergenza ambientale di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V. È fatto altresì obbligo in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;
11. entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'area impiantistica dovrà essere munita di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24. Le immagini dovranno essere mantenute in memoria per almeno 7 giorni e messa a disposizione a semplice richiesta delle autorità di controllo;
12. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali, a cura e spese della ditta dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti di tutta la rete e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
13. la ditta per l'esercizio dell'impianto, sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 e s.m.i., dovrà presentare a favore della



Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, la **garanzia finanziaria** per un importo complessivo pari ad € 240.000,00, con una delle seguenti modalità:

- fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
- reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 07601 03000 001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

-R- rifiuti-

- la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITVI MASSIMI STOCCABILI (Ton)	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO (gg)	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI (Ton)
160104*	Veicoli fuori uso	R13 – R12	40	10 gg lavorativi	480
160106	Veicoli fuori uso non contenenti ne liquidi né altre componenti pericolose	R13 – R12		30	
160117	Metalli ferrosi	R13 – R4	4	180	8
160118	Metalli non ferrosi	R13 – R4	4		8
160119	Plastica	R13 – R12	1		2
160120	Vetro	R13 – R12	1		2
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13	3	120	9
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13			
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13			
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13 – R12 – R4	7	120	21
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	R13 – R12 – R4			



200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13 – R12 – R4			
--------	--	----------------	--	--	--

2. la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A aventi le seguenti provenienze:
 - a. per i rifiuti individuati con CER del capitolo 20, fatte salve eventuali convenzioni con i soggetti incaricati del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, potranno essere accettati solo se provenienti da fuori sub ambito n. 3 A.U.R.I., ex ATI3Umbria;
 - b. per gli altri rifiuti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani, da impianti di trattamento di rifiuti urbani e speciali e, per i soli veicoli fuori uso, anche da privati;
3. relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:
 - a. la verifica certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
 - b. la determinazione della massa dei rifiuti;
 - c. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 - d. il controllo radiometrico, come previsto dal D.Lgs. 31.07.2020 n. 101. A tale fine dovrà essere predisposta e presentata alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, ad Arpa Umbria e per conoscenza a questa Autorità competente, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni su apposito registro, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto stesso. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza;
 - e. se il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente;
4. nell'eventualità la ditta riceva rifiuti contenenti PCB e PCT, deve darne comunicazione all'Autorità Competente ed all'ARPA. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB e PCT e l'impianto successivo di destinazione. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna al successivo impianto di destinazione;
5. la Ditta dovrà gestire i **veicoli fuori uso**, di cui al D.Lgs. 209/2003, secondo quanto previsto nella relazione tecnica, nella planimetria e con le modalità stabilite dal richiamato decreto e quelle di seguito elencate:
 - a. al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del Centro dovrà rilasciare al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/2003, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A., entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo e dall'emissione del certificato di rottamazione, come stabilito dall'art. 5, comma 8 del citato decreto, ed al trattamento del veicolo;
 - b. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, dovranno essere annotati dal titolare del centro nell'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
 - c. i veicoli fuori uso in ingresso dovranno essere sottoposti alla determinazione del peso;



- d. la ditta dovrà effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza dello stesso secondo l'allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/2003, anche nel caso in cui il veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - e. la Ditta potrà effettuare il commercio, nel rispetto della vigente disposizione in materia, delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle attinenti alla sicurezza del veicolo stesso, individuate all'Allegato III del D.Lgs. 209/2003;
 - f. la Ditta potrà cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo, solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla L. 122/1992 e s.m.i.;
6. la Ditta dovrà gestire i **veicoli fuori uso** disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 secondo quanto disposto ai commi 4, 5, 7 e 8 del medesimo articolo;
7. **messa in riserva R13** – **veicoli fuori uso**, ad esclusione di quelli disciplinati dal D.M. 460/1999: i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio (Area A);
8. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 dovranno avvenire con le stesse modalità previste nel D.Lgs. 209/2003 e riportate nella relazione tecnica e nel presente allegato tecnico;
9. **operazione di recupero R12** – **veicoli fuori uso**: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nell'area preposta (Area B-C);
10. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. effettuazione della messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
 - b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - f. eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
 - g. è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs. 209/2003, recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. La ditta dovrà garantire la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;
11. la **messa in sicurezza** del veicolo fuori uso dovrà avvenire nell'Area C secondo le seguenti modalità:
 - a. rimozione degli accumulatori e conseguente stoccaggio nell'apposito contenitore. Nel caso in cui, durante la rimozione, si produca accidentalmente una fuoriuscita del liquido contenuto, la Ditta dovrà provvedere alla neutralizzazione dello stesso con idoneo materiale assorbente, che dovrà essere gestito secondo le procedure individuate dal D.Lgs. 152/2006;
 - b. rimozione di eventuali serbatoi di gas compresso e relativa messa in sicurezza degli stessi nel rispetto della normativa vigente di prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro;



- c. rimozione con preventiva neutralizzazione, o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, secondo le modalità indicate dalla nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 12216 del 12.08.2016;
- d. stoccaggio degli airbag, qualora rimossi e neutralizzati prima della rimozione, dovrà avvenire in adeguati contenitori posizionati nel Settore 5. I rifiuti pirotecnici rimossi dai veicoli dovranno essere gestiti secondo le modalità stabilite dall'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto n. 101 del 12.05.2016;
- e. prelievo dell'eventuale carburante e avvio a riuso;
- f. rimozione, con raccolta e deposito separati di olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, acidi degli accumulatori e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- g. lo **stoccaggio** degli oli, acidi, liquidi e fluidi derivanti dal veicolo fuori uso dovrà essere effettuato separatamente, in appositi contenitori fissi o mobili, che dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, valutati in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e dovranno essere dotati di sistemi di chiusura e di accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, dovranno essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

I **recipienti fissi e mobili** dovranno essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I **serbatoi per i rifiuti liquidi** dovranno essere provvisti:

- a) di una sigla di identificazione;
- b) di sistemi di captazione degli eventuali sfiati che dovranno essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- c) di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

I serbatoi potranno contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio.

- h. tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere adeguatamente etichettati, con indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- i. i serbatoi per rifiuti liquidi dovranno inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore. Il bacino dovrà essere impermeabilizzato, ed avere una pavimentazione con pendenza tale da far confluire eventuali liquidi sversati all'interno di un apposito pozzetto a tenuta;

Non dovranno essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;



- j. rimozione e stoccaggio del filtro-olio, previa scolatura in apposito contenitore. L'olio scolato dovrà essere depositato con gli oli lubrificanti;
 - k. rimozione e stoccaggio di eventuali condensatori contenenti PCB;
 - l. rimozione, per quanto fattibile, di eventuali componenti identificati come contenenti mercurio;
 - m. la ditta dovrà effettuare lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da batterie o accumulatori in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dai rifiuti e che dovranno essere neutralizzati in loco;
 - n. lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 settembre 2002 e s.m.i. in attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
 - o. è fatto obbligo alla ditta di stoccare i rifiuti contenenti PCB e PCT solo all'interno di contenitori a tenuta stagna dotati di copertura di adeguata dimensione, idonei a raccogliere eventuali sversamenti in caso di rottura del trasformatore/condizionatore e fuoriuscita dell'olio contenente PCB;
12. l'attività di **demolizione** dei veicoli fuori uso dovrà essere effettuata nell'Area B-C e, relativamente alla sola riduzione volumetrica, nell'Area I, secondo le seguenti fasi:
- a. smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
 - b. rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo;
 - c. rimozione del catalizzatore e successivo stoccaggio dello stesso all'interno di appositi contenitori, al fine di evitare la dispersione del materiale contenuto e quindi garantire la sicurezza degli operatori;
 - d. rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - e. rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenenti liquidi, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - f. rimozione dei componenti di vetro;
 - g. rimozione degli pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
13. nel caso in cui, durante le operazioni di messa in sicurezza sopra elencate si producano accidentalmente fuoriuscite di liquidi, oli o fluidi, la Società provvederà alla neutralizzazione degli stessi, con idoneo materiale assorbente e al successivo stoccaggio del materiale contaminato in appositi contenitori di emergenza, tenuti allo scopo presso l'impianto;
14. è consentita, per il deposito del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento, la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
15. è vietato l'accatastamento delle carcasse, già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, per altezze superiori a 5 metri;
16. i settori dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento potranno essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli, a condizione che gli stessi siano tenuti separati e che le pavimentazioni di detti settori abbiano le stesse caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
17. la Ditta dovrà adempiere agli obblighi previsti al comma 3, art. 11 del D.Lgs. 209/2003;
18. la Ditta potrà avviare le carcasse degli autoveicoli ad altri centri autorizzati per le operazioni di trattamento e demolizione, solo dopo l'avvenuta messa in sicurezza;
19. la ditta potrà effettuare le operazioni di recupero, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività di seguito descritte:



Tabella B

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	DESCRIZIONE
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13	Suddivisione delle apparecchiature per categorie e messa in riserva senza l'effettuazione di operazioni sul rifiuto.
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13	
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13 – R12 – R4	Suddivisione delle apparecchiature per categorie e messa in riserva per la verifica dell'idoneità del rifiuto ad essere sottoposto all'operazione R12. R12: operazioni di disassemblaggio e separazione delle varie componenti. R4: recupero dei metalli o dei composti metallici
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	R13 – R12 – R4	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13 – R12 – R4	
160117	Metalli ferrosi	R13–R12-R4	Per queste tipologie di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione/cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di metalli per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: Taglio con cesoie o attrezzature manuali di pezzi ingombranti per le loro dimensioni e/o pressatura con pressa idraulica. Operazioni eseguite se necessarie per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R4: recupero dei metalli o dei composti metallici
160118	Metalli non ferrosi		
160120	Vetro	R13 – R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di vetro per l'invio a recupero in maniera ottimale. Entrambi i trattamenti, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.
160119	Plastica	R13 – R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione/cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di plastiche per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: Pressatura con pressa idraulica, operazione eseguita se necessario per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Entrambi i trattamenti, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto o la natura del rifiuto stesso

20. **operazione di recupero R4 – rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi:** dovranno essere sottoposti a recupero nell'Area R. Non è ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano sottoposti alle procedure autorizzate nel presente atto;



21. al fine della **cessazione della qualifica di rifiuto** per i materiali ferrosi e non ferrosi ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la Ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nel presente atto, nella Relazione Tecnica e dovrà seguire le procedure previste dai Regolamenti:
 - a. rottami di ferro e acciaio, di alluminio e loro leghe conformità al Regolamento n. 333/2011/UE;
 - b. rottami di rame e loro leghe conformità al Regolamento n. 715/2013/UE;
22. al fine della **cessazione della qualifica di rifiuto** per i materiali metallici non rientranti nel regolamento sopra indicato, ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la Ditta dovrà rispettare le norme di settore CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto la ditta dovrà emettere per gli specifici lotti di produzione la relativa dichiarazione di conformità;
23. la mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto sopra richiamati, comporta, in relazione ai singoli lotti l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto;
24. il lotto di materiale prodotto dall'operazione di recupero dovrà contenere la tracciabilità in base alla tipologia di rifiuto in ingresso;
25. la cessazione della qualifica di rifiuto del singolo lotto di materiale avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità, che dovrà avvenire solo successivamente alla verifica del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
26. il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
27. qualora per i materiali di cui sopra, la ditta non rispetti quanto previsto ai punti precedenti dalle procedure di cessazione della qualifica di rifiuto, gli stessi saranno assoggettati ai sensi del comma 5 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 alla disciplina della Parte IV dello stesso decreto;
28. preventivamente allo svolgimento delle operazioni di cui al p.to 20, a seconda dell'attività, la ditta dovrà inviare a questa Autorità Competente l'attestazione delle procedure previste dai Regolamenti 333/2011/UE e/o 715/2013/UE e con riferimento alle norme di settore CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO, le procedure di gestione e lo schema della dichiarazione di conformità;
29. **operazioni di recupero R13 – RAEE pericolosi**: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere gestiti nell'Area B - interna. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianto terzi autorizzati;
30. **operazioni di recupero R13-R12 – RAEE non pericolosi**: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere gestiti nell'Area G e B interna ed eventualmente sottoposti all'operazione di recupero R12 all'interno del fabbricato. L'attività di recupero R12 dovrà consistere nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
31. l'impianto per la gestione dei RAEE non pericolosi dovrà essere organizzato nel seguente modo, le aree dovranno risultare da idonea cartellonistica inamovibile:
 - a. area di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti in ingresso l'impianto;
 - b. area di disassemblaggio;
 - c. area di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - d. area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
 - e. area di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - f. area di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi a smaltimento;
32. il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le stesse sono destinate. Tali aree



- devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per i lavoratori;
33. i settori di stoccaggio/deposito temporaneo dovranno essere predisposti per singolo codice CER e all'interno dello stesso dovranno essere separate le differenti categorie di RAEE afferenti allo stesso codice CER.
 34. durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse, al fine di non subire danneggiamenti che passano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
 35. nella gestione dei RAEE all'interno dell'impianto la Ditta dovrà:
 - a. scegliere idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b. rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - c. assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
 - d. utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
 36. i RAEE da sottoporre a recupero dovranno essere caratterizzati e separati per singola tipologia, al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;
 37. l'attività di stoccaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 3 dell'Allegato VII del D.lgs. 49/2014;
 38. per lo stoccaggio delle apparecchiature dismesse dovranno essere adottate procedure per evitare di accatastare le stesse senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle medesime;
 39. l'impianto dovrà essere dotato di adeguate bilance per misurare il peso dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
 40. l'attività di disassemblaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 4 dell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014;
 41. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
 42. la ditta dovrà garantire, anche eventualmente avvalendosi di apposite procedure, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 49/2014;
 43. la ditta nelle operazioni di gestione dovrà rispettare le aree e le modalità di stoccaggio indicate in relazione tecnica;
 44. è fatto obbligo di conferire i rifiuti gestiti in messa in riserva ad imprese autorizzate alle operazioni di recupero. Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
 45. la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente conferiti presso impianti autorizzati;
 46. modalità **di stoccaggio**: i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo recupero;
 47. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovranno avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
 48. i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;
 49. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;



50. il **deposito temporaneo** come definito all'art.183, lettera bb) comma 1, del D.Lgs. 152/2006 dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 185-bis del medesimo decreto;
 51. la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di trattamento siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 52. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006;
- Si ricorda alla ditta che:
- a. dovrà adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/1998, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e conformemente al D.M. n. 145/1998, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
 - b. dovrà controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e/o i documenti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea;
 - c. dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/1994.